



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Prima Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice:

dott. Alessandra SABATUCCI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

nato il 18.11.26 a ... , ivi residente in Via

42

LIBERO-NON COMPARSO

Difeso dall' avv. di fiducia Franco Giampietro del foro di Roma

IMPUTATO

Del reato di cui all' art. 16 c. 2 del DL.vo 59/05, come sostituito dall' art. 29 - quattordices - c. 2 del DL.vo 152/06, perché, nelle rispettive qualità il primo di presidente del consiglio d' amministrazione ed il secondo di procuratore, responsabile della gestione e direttore tecnico relativamente all' impianto di discarica sito in Montichiari della società ... srl con sede legale ... via ... , esercitando un' attività industriale di discarica che riceve più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate di rifiuti speciali, non rispettava le prescrizioni imposte dall' allegato tecnico, parte integrante del Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n. 2488 del 13.07.2010, che modificava e aggiornava le prescrizioni dell' autorizzazione integrata ambientale (IPCC) rilasciata all' azienda con decreto n. 12833 del 29.10.2007 e successiva integrazione con decreto n. 1882 del 28.2.2008, necessaria per 12833 del 29.10.2007 d successiva integrazione con decreto n. 1882 del 28.2.2008, necessaria per la prosecuzione dell' esercizio dell' impianto ai sensi del D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 (ora Titolo III bis del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152); nello specifico:a) non garantivano che la prevista verifica dell' efficienza dei carboni attivi posti a presidio delle emissioni derivanti dai 4 box di stoccaggio dei rifiuti contenenti COV (composti organici volatili), avvenisse con la prevista periodicità bimensile;b)non garantivano l' esecuzione dei controlli degli inquinanti nelle emissioni in atmosfera, derivanti dallo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti;c)non verificavano ne garantivano che nelle analisi periodiche, relativa ai rapporti di prova N. 357/09 del 22.10.09 (emissione E1) e n. 358/09 del 3.7.09 (emissione E2), venissero ricercati tutti i parametri richiesti dal piano di monitoraggio e controllo, nello specifico non venivano ricercati i parametri "ossidi di azoto", "ossidi di zolfo",

SENTENZA n. 530

del 07/02/2014

SENTENZA

Depositata

il 17/02/14

IL CANCELIERE

Dott.ssa Daniela ROCCHIETTA

Notificata al contumace

il

il

Comunicata al P.G.

il

Comunicata al P.M.

il

Impugnata SI

Irrevocabile

il

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il

Redatta scheda

il

Provvedimento per C.R.

il

Provvedimento per libretto DD.GG

n

il

Campione penale.

Handwritten signature

“fenoli”, “aldeidi” e “composti organici non metanici”; d) non garantiscono che l’effettuazione degli interventi di controlli, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei motori di aspirazione dei sistemi posti a presidio dei box di stoccaggio dei rifiuti avvenisse con la prevista frequenza settimanale; e) non garantiscono la corretta realizzazione dei fori di campionamento sui condotti di adduzione e scarico che convogliano gli affluenti gassosi ai sistemi di abbattimento e in atmosfera; f) non garantiscono il rispetto della prevista profondità di campionamento per il monitoraggio dei gas interstiziali nel corpo discarica del novembre 2008 e del maggio 2009; g) non verificavano ne garantiscono che nei previsti monitoraggi periodici della qualità dell’aria del mese di aprile 2008 venisse ricercato il parametro “mercaptani”; h) non garantiscono il previsto controllo routinario mensile delle emissioni diffuse nei mesi precedenti al conferimento di rifiuti dei nuovi bacini di stoccaggio.  
Commesso in Montichiari, reato permanente. Accertato il 14.10.09

## CONCLUSIONI

Il difensore chiede che l’imputato venga ammesso all’oblazione.  
Il Pubblico Ministero non si oppone.



## Fatto e diritto

In data 14 ottobre 2009 personale dell'ARPA di Brescia effettuava un sopralluogo presso la ditta \_\_\_\_\_ S.r.l., ente preposto alla gestione dell'impianto di discarica del comune di \_\_\_\_\_, riscontrando il mancato rispetto di alcune prescrizioni imposte dall'allegato tecnico dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto dirigenziale della Regione Lombardia rilasciato all'azienda in data 29.10.2007, successivamente integrato e modificato con atti dirigenziali successivi.

Ultimate le indagini preliminari, \_\_\_\_\_, nella sua qualità di presidente del c.d.a., e \_\_\_\_\_, nella sua qualità di procuratore, direttore tecnico e responsabile della gestione, erano tratti a giudizio per il reato precisato in rubrica.

All'odierna udienza, prima dell'apertura del dibattimento, i difensori di \_\_\_\_\_, depositando memoria con allegati documenti, avanzavano istanza di proscioglimento del proprio assistito per non avere commesso il fatto; il pubblico ministero si associava.

Come si evince dalla lettura del capo d'imputazione, \_\_\_\_\_ era chiamato a rispondere del reato previsto e punito dall'art. 29 *quattuordecies* co. 2 del D.lgs. n. 152/2006 per non avere vigilato, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione di \_\_\_\_\_ S.r.l., sull'ottemperanza ad una serie di prescrizioni di contenuto tecnico contenute nell'A.I.A. rilasciata alla società, inottemperanze analiticamente indicate nell'imputazione.

Si contestavano, in estrema sintesi, l'inefficienza dei carboni attivi posti a presidio di quattro box di stoccaggio rifiuti contenenti COV, gli omessi controlli degli inquinanti in atmosfera in condizioni di particolare carico degli impianti, l'omessa ricerca di due parametri di monitoraggio in due rapporti di prova del luglio e ottobre 2009 sulle emissioni E2 e E1, la frequenza non settimanale e non mensile rispettivamente di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e dei controlli delle emissioni gassose, nonché l'omissione di alcuni fori di campionamento e la realizzazione di campionamenti a profondità difformi da quanto previsto dall'AIA.

Ciò posto, la difesa dell'imputato produceva in giudizio la procura notarile rilasciata dal \_\_\_\_\_ e accettata dal coimputato \_\_\_\_\_ in data 25.11.2008, con la quale il primo aveva conferito al secondo l'incarico di responsabile di gestione e direttore tecnico della discarica di categoria II classe B sita in \_\_\_\_\_. Dalla lettura dell'atto notarile emergeva che, al \_\_\_\_\_, era stata in sostanza delegata la

piena gestione della discarica sotto il profilo tecnico, amministrativo e giuslavoristico, con ampi poteri di interventi in autonomia e facoltà di spesa.

Alla luce di quanto precede, ritiene il Tribunale che le inottemperanze all'AIA accertate dall'ARPA nel sopralluogo in data 14.10.2009, in ragione della loro natura squisitamente tecnica, ricadevano nella responsabilità esclusiva del Direttore tecnico dello stabilimento, ovvero del geometra \_\_\_\_\_; pur residuando, in capo al

in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, un dovere-potere di vigilanza, questa con tutta evidenza non poteva giungere ai livelli di dettaglio necessari per verificare, con le cadenze periodiche specificate nel provvedimento autorizzativo, il rispetto delle prescrizioni analiticamente dettagliate nell'allegato tecnico.

Ne consegue che \_\_\_\_\_ deve essere mandato assolto per non avere commesso il fatto.

### **P.Q.M.**

Visto l'art. 129 c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di \_\_\_\_\_ in ordine al reato a lui ascritto per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 544 co. 3 c.p.p.

Indica in giorni trenta il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 7.02.2014

Depositato in Cancelleria  
oggi 17 FEB. 2014

IL CANCELLIERE

(Dott.ssa Daniela ROCCHETTA)

IL GIUDICE

Dott.ssa ALESSANDRA SABATUCCI

